

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. ¹²⁸⁸ DEL 20 DIC, 2023

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CENTRO MEDICO ATLANTE – SERVIZIO EROGAZIONE URGENTE DI VACCINI ANTI COVID-19. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l'accordo quadro con Centro Medico Atlante per la somministrazione urgente di vaccini anti covid-19.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione riferisce quanto segue:

Premesso che l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, con prot. n. 50032 del 23 marzo 2021, ha emesso l'avviso pubblico, tuttora aperto, per indagine per verifica disponibilità all'attività di somministrazione vaccini anti covid19 in sede Ulss e/o in sede propria a fronte di una remunerazione di euro 6,16 euro a somministrazione.

Preso atto della notevole difficoltà a reperire ulteriore personale sanitario interno per provvedere nel brevissimo periodo all'incremento delle vaccinazioni in questione, resosi necessario dall'incremento dei contagi covid19 e dal conseguente aumento di domanda vaccinale.

Vista la disponibilità di Centro Medico Atlante s.r.l. di cui alla PEC del 17/12/2021, con il seguente identificativo 070F141F.024EA3DA.4977652D.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it, manifestata a fronte dell'avviso pubblico prot. n. 50032 del 23 marzo 2021, di somministrare vaccini nella propria struttura, sita in via Strada Bresciana n.14, 37139 Verona, disponibilità comunicata anche per i mesi invernali dell'anno 2024.

Tenuto conto della deliberazione n. 79 del 27/01/2022, tramite la quali si approvava l'accordo di collaborazione con il Centro Medico Atlante per l'attività di somministrazione vaccini nella propria struttura nel corso del 2022, in seguito alla suddetta manifestazione di disponibilità.

Ritenuto, data l'urgenza di provvedere in merito, di regolarizzare con Centro Medico Atlante s.r.l. uno specifico rapporto di servizio, al fine di eseguire l'attività di somministrazione vaccini anti-covid19 nel primo semestre 2024, in conformità all'avviso citato sopra.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento Prevenzione Dott. Fabrizio Cestaro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ¹²⁸⁸ DEL 20 DIC, 2023
Pagina 1 di 8


IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la normativa regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali.

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

- 1) di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di accordo quadro allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il centro medico Atlante s.r.l. per l'effettuazione dei vaccini anti-Covid19 nel primo semestre del 2024;
- 3) di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del presente provvedimento;
- 4) di precisare che i costi relativi al presente provvedimento ammontano ad un valore totale massimo di € 38.000,00;
- 5) di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di imputare l'importo di € 38.000,00, di cui al punto precedente, al bilancio preventivo 2024 al conto "BA1530D1 - Altri servizi sanitari da privato - ALTRO", considerandoli costi determinati dall'emergenza pandemica covid19.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Clerici

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grotola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sede Legale: Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Accordo quadro per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 SCALIGERA e il Centro Medico Atlante s.r.l. per l'effettuazione dei vaccini anti Covid-19.

Vista la necessità di implementare la capacità di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 rivolta agli assistiti dell'ULSS 9 Scaligera;

Ciò premesso e considerato

tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Girardi, e il centro medico Atlante s.r.l. (di seguito Assegnatario), in persona del Legale Rappresentante, Dr. Giuliano Corradini, con sede legale in Verona - Strada Bresciana 14 , C.F./P.I. 03970160234, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. , si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'Assegnatario somministra, per conto del Servizio Sanitario regionale, e presso sedi vaccinali concordate con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera i vaccini anti COVID 19 alla popolazione dell'ULSS 9 Scaligera secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell'Assegnatario

Sono in carico all'Assegnatario:

- Individuazione degli spazi per la seduta vaccinale (ambulatori, sale di attesa, parcheggi, ...) a norma e soggetti a verifica di idoneità da parte dei competenti servizi Ulss 9 Scaligera, nel caso siano messi a disposizione dell'Assegnatario
- Personale per la seduta vaccinale;
- Anamnesi cartacea generata dal sistema;
- Frigo;
- Presa in carico del soggetto per il ciclo vaccinale tra cui:

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento Prevenzione Dott. Fabrizio Cestaro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ¹²⁸⁸ DEL

Pagina 3 di 8

2 DIC. 2023

- o Registrazione su app SIAVr delle dosi;
- o Effettuazione della seconda dose nella data definita dal sistema.

Rientra tra i compiti dell'Assegnatario anche la garanzia della catena del freddo per la corretta conservazione dei vaccini. Della corretta conservazione dei vaccini consegnati dall'Azienda Ulss risponde esclusivamente l'Assegnatario.

L'Assegnatario nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;

L'Assegnatario deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica delle prestazioni in argomento.

Art. 3 – Iter a carico dell'Assegnatario per la gestione del soggetto vaccinando

L'Ente Assegnatario si impegna a rispettare il seguente iter in occasione della somministrazione del vaccino anti Covid-19:

- ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE:

- o verifica della presenza del soggetto in lista;
- o verifica della completezza della compilazione dell'anamnesi cartacea;
- o Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'anamnesi (se richiesto);
- o Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'esecuzione della prima dose;
- o Conservazione copia cartacea anamnesi (firmata da utente, medico di seduta/operatore che somministra)

- SOMMINISTRAZIONE

- Rilascio certificato di somministrazione e di ciclo vaccinale

In occasione degli appuntamenti si dovrà prevedere l'eventuale rilascio della certificazione di presenza, utile ai fini lavorativi.

Art. 4 - Obblighi dell'Azienda ULSS

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Identificazione della popolazione target (generazione liste), suddivisione della popolazione target per ora e luogo per la prima somministrazione (previo accordo con l'Assegnatario) e generazione delle agende nel sistema regionale di prenotazione vaccini covid19;
- Fornitura vaccini;
- Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto;

L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'Assegnatario ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Assegnatario.

Art. 5 - Remunerazione

Viene riconosciuto all'Assegnatario la tariffa omnicomprensiva pari a:

* Euro 6,16 a somministrazione di dose presso le sedi e secondo la programmazione operativa concordate con l'Azienda Ulss9, relativamente ai turni di attività giornaliera compresi eventualmente anche giorni prefestivi e festivi.

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del presente accordo si impegna ad assicurare al massimo n. 6.168 somministrazioni di vaccino nel periodo 1/1/2024 – 30/6/2024.

Tale numero potrà essere rivisto secondo comprovate esigenze di ambo le parti, da comunicare alla controparte. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura; la fatturazione avrà cadenza mensile.

Gli orari di apertura del sito di somministrazione vaccinale saranno adeguati al numero di vaccini che vengono messi a disposizione.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Assegnatario si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli

standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo, la cui decorrenza deve intendersi dal 1/1/2024, avrà durata fino al 30/06/2024 e sarà eventualmente prorogabile con scambio di comunicazioni operative tra le parti in ragione delle dinamiche della campagna vaccinale anti covid19.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Assegnatario previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'Assegnatario e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Girardi

Per Atlante s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Giuliano Corradini

20/10/2023



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____ DEL _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 - comma 1 - della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 - comma 5 - della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li _____

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:


30 DIC. 2023